

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI
(Art. 7 L.R. 31 luglio 1993, n. 13)**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 21 dd.20.3.2002

Modificato con delibera di Consiglio n. 5 dd.24.2.2005

Modificato con delibera di Consiglio n. 11 dd.29.4.2010

Modificato con delibera di Consiglio n. 4 dd.24.1.2012

Modificato con delibera di Consiglio n. 51 dd.23.9.2015

Modificato con delibera di Consiglio n. 44 dd.29.9.2016

Modificato con delibera di Consiglio n. 56 dd. 19.12.2017

IL PRESIDENTE
f.to Giorgio Franzoi

IL SEGRETARIO
f.to Luciano Ferrari

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto e Finalità

- 1.** Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le condizioni e le garanzie per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L. R. 31 luglio 1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
- 2.** L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
- 3.** L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ARTICOLO 2

Pubblicità

- 1.** Gli atti relativi alla concessione di finanziamento e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi.
- 2.** Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento comunale in materia di procedimento e accesso agli atti.
- 3.** La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 48 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, degli enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.
- 4.** Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui al presente articolo, può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

ARTICOLO 3

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

- 1.** E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ad personam e benefici economici a carico del bilancio comunale, ai sensi del presente regolamento.
- 2.** L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
- 3.** L'albo istituito ai sensi del primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.
- 4.** L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:
 - a) assistenza e sicurezza;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi.
- 5.** Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
- 6.** Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
- 7.** L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
- 8.** L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento

TITOLO II°
CRITERI E SOGGETTI AMMESSI

ARTICOLO 4

Criteri generali per la concessione di ausili finanziari

1. Nel determinare il diritto ad ottenere gli ausili finanziari di cui al presente regolamento nonché la loro entità, la Giunta comunale tiene conto dei seguenti criteri:

- a) qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del richiedente;
- b) numero dei soggetti, in particolare giovani, direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria dell'associazione richiedente il contributo e in particolare l'incidenza del volontariato nel perseguimento degli scopi statutari;
- c) rilevanza territoriale dell'attività;
- d) rapporto fra attività pregressa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
- e) positivo riscontro derivante dalle forme di controllo sulla destinazione dei fondi, erogati con vincolo di scopo;
- f) eventuale affidamento in gestione di impianti comunali.

2. L'intervento finanziario del Comune è inoltre subordinato alle seguenti valutazioni:

- a) presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- b) capacità dei soggetti interessati di procurarsi entrate proprie con l'attività svolta;
- c) situazione economico e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento;
- d) capacità di autofinanziamento.

3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

4. E' comunque vietato concedere ausili finanziari ad enti od associazioni per spese di mera gestione nonché a soggetti che svolgono attività per fini di lucro.

5. Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

6. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

7. *In casi particolari l'amministrazione ha la facoltà di concedere finanziamenti per spese già effettuate sulla base di motivate, valide e documentate giustificazioni presentate dal richiedente.*

ARTICOLO 5

Soggetti ammessi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti nel Comune, quando sussistano le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento; in materia di assistenza, l'intervento può essere disposto nei limiti di cui all'articolo 17;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione del Comune. La loro costituzione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 1 anno, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri venti eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:

a) gli enti, le associazioni, le società, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali *o che abbiano un debito certo, liquido ed esigibile verso il Comune;*

b) le attività promosse in settori di intervento per i quali si ritenga che l'offerta sia sufficiente;

- c) le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento dei cittadini o di associazioni di Mezzolombardo.

ARTICOLO 6

Utilizzo dei finanziamenti

- 1.** L'intervento finanziario è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- 2.** Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 3.** Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
- 4.** Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. Qualora l'attività programmata non sia svolta integralmente, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 7

Obblighi dei beneficiari

- 1.** Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 2.** Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi col quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

- 3.** Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
- 4.** La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per le stesse deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
- 5.** Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente e adeguatamente reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO III° PROCEDURE

ARTICOLO 8

Contenuti generali delle istanze.

- 1.** Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
- 2.** Le istanze debbono essere redatte secondo i moduli predisposti dall'Amministrazione comunale e posti a disposizione di tutti gli interessati.
- 3.** Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'articolo 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

ARTICOLO 9

Istanze degli enti per attività ordinaria.

- 1.** Entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, gli enti pubblici, le associazioni e i comitati sono tenuti a presentare - ai fini della determinazione annuale da parte del Comune dell'intervento finanziario a sostegno dell'attività ordinaria annuale dei medesimi - istanza di contributo corredata dal programma di attività per l'esercizio successivo, da un preventivo finanziario, e da eventuale altra documentazione richiesta, fermo restando che non possono essere concessi finanziari per spese di mera gestione.
***1 bis.** In alternativa alle modalità indicate nel comma 1, il Comune può finanziare specifiche iniziative o manifestazioni che gli enti abbiano inserito nel programma dell'attività ordinaria.*
- 2.** L'istanza è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente.
- 3.** Per gli enti che richiedono il contributo per la prima volta l'istanza deve essere corredata anche dal bilancio di previsione.
- 4.** L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto nell'articolo 15.

ARTICOLO 10

Istanze degli enti per iniziative straordinarie o specifiche e per acquisti di attrezzature

1. Per i comitati, gli enti e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario non finalizzato al sostegno della loro attività ordinaria, bensì a titolo di concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarlo, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

3. Le istanze di contributo per l'acquisto di attrezzature devono essere corredate da idonea relazione e preventivo di spesa *nonché da un cronoprogramma degli acquisti e dei relativi pagamenti*.

3 bis. *Non sono ammessi, di norma, finanziamenti per spese già effettuate, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 7. Non sono altresì mai ammessi interventi finanziari del Comune a ripiano del deficit di gestione risultante dal consuntivo.*

4. L'erogazione degli interventi finanziari *per manifestazioni ed eventi di cui al comma 1 del presente articolo* avviene ai sensi di quanto disposto nell'articolo 15, comma 2.

4 bis. *I contributi previsti per l'acquisto di attrezzature sono erogati a seguito di presentazione delle fatture relative alla spesa ammessa. E' ammesso peraltro, per particolari fabbisogni di cassa, che l'assessore al bilancio autorizzi l'erogazione di anticipazioni sino all'80% dell'importo previsto in bilancio, fermo restando che l'erogazione del saldo è accordata a seguito di presentazione delle fatture attestanti l'acquisto dei beni.*

ARTICOLO 11

Istanze delle persone fisiche.

- 1.** Le persone fisiche che presentano istanza devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.
- 2.** All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente sia beneficiario, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
- 3.** L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
- 4.** L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto nell'articolo 15.

ARTICOLO 12

Termini

1. *Fermo restando quanto stabilito al comma 3, gli enti, le associazioni e i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento di attività di gestione, il cui ammontare è da determinarsi annualmente e direttamente in sede di adozione del bilancio, sono tenuti a presentare entro il 31 ottobre di ciascun anno le domande di concessione di contributo, ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo, con la specificazione degli elementi previsionali relativi alle attività da realizzare nel medesimo esercizio. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo, i medesimi soggetti devono presentare il rendiconto finanziario dell'attività svolta corredato delle seguente documentazione:*

a) relazione dell'attività svolta;

b) rendiconto finanziario delle entrate e delle spese, relativo alle attività oggetto di contributo, con specificazione degli enti pubblici e/o privati presso cui si è ottenuto un contributo per la medesima attività. Le voci di spesa non ammissibili che dovessero risultare dal rendiconto saranno depennate d'ufficio;

c) dichiarazione del legale rappresentante attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che si riferiscono all'attività o iniziativa oggetto di contributo.

Il Comune effettuerà controlli a campione, con le modalità stabilite dalle norme di organizzazione interna, sulla veridicità delle dichiarazioni prestate dal legale

rappresentante e potrà richiedere in ogni momento i giustificativi di spesa costituiti da fatture e/o note intestate al soggetto beneficiario del contributo.

2. Per le iniziative e/o manifestazioni straordinarie, non inserite nell'attività ordinaria annuale, le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'iniziativa stessa.

3. La Giunta comunale può modificare le scadenze di cui ai commi precedenti, *anche con semplice conchiuso, debitamente verbalizzato e pubblicizzato*, al fine di correlarle con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie, o del verificarsi di eventi imprevedibili *o comunque per giustificate opportunità sopravvenute*.

4. Con propria deliberazione, la Giunta comunale può altresì indicare anche la documentazione richiesta per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio nonché i termini e le modalità per la presentazione del rendiconto.

5. Resta fermo quanto disposto dall'art. 17, commi 4 e 5, in materia di erogazioni finanziarie disposte dalla Giunta in materia di assistenza e beneficenza a favore di persone che versano in stato di bisogno. Pertanto le procedure previste dal presente articolo non si applicano a tali interventi.

ARTICOLO 13

Responsabile del procedimento

1. In applicazione delle disposizioni organizzative interne, è individuato un funzionario responsabile del procedimento il quale è tenuto alla verifica delle domande di concessione di benefici finanziari e della relativa documentazione, alla predisposizione del provvedimento di ammissione a finanziamento e all'effettuazione di tutti gli altri atti istruttori ed esecutivi connessi alla concessione dei contributi agli aventi diritto.

2. A cura del funzionario responsabile del procedimento viene affisso all'albo pretorio, almeno venti giorni prima della scadenza, apposito avviso relativo alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, come stabilito ai sensi dell'art. 12.

ARTICOLO 14

Istruttoria e piano di riparto

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti dalle norme organizzative interne.

2. Le istanze sono istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale e sono rimesse alla Giunta stessa *entro il 30 aprile dell'esercizio di riferimento*, riepilogate in un

prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento, nel quale sono anche evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. L'assegnazione dei contributi per l'attività ordinaria degli enti è *comunque subordinata, secondo quanto previsto dall'articolo 15, alla presentazione del rendiconto relativo all'anno precedente, se l'intervento finanziario del Comune era stato disposto a sostegno dell'attività ordinaria, ai sensi dell'articolo 9, o alla presentazione del rendiconto relativo alle manifestazioni o iniziative specifiche, se l'intervento era stato disposto ai sensi dell'articolo 10.*

4. La Giunta entro il *31 maggio dell'esercizio di riferimento*, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina le modalità di riparto delle stesse, o mediante atto di indirizzo o assumendo uno specifico provvedimento, anche con riferimento al Piano esecutivo di gestione, indicando i soggetti e le iniziative ammesse, *ai sensi dell'articolo 9 o dell'articolo 10.*

5. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. Ove se ne ravvisi la necessità, prima di disporre l'esclusione dai benefici economici, la Giunta può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ARTICOLO 15

Erogazione degli interventi finanziari.

1. L'erogazione agli enti dei contributi finanziari di cui all'articolo 9, per il finanziamento della loro attività ordinaria annuale, avviene *in unica soluzione ad intervenuta esecutività del provvedimento di concessione.*

1. bis *Nel caso in cui dal rendiconto finanziario dell'anno precedente, presentato ai sensi del precedente articolo 12, comma 1, risulti, al netto del contributo concesso, un disavanzo inferiore all'ammontare del contributo erogato, la somma eccedente sarà oggetto di recupero a valere sul contributo dell'esercizio in corso. Nel caso di rendiconto finanziario in avanzo o in pareggio, escluso il contributo concesso dal Comune, si procederà al recupero integrale della somma concessa. Si procederà al recupero integrale della somma anche nel caso di cessazione dell'attività da parte dell'associazione che presenta un rendiconto finanziario in avanzo o in pareggio, escluso il contributo concesso dal Comune.*

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati con deliberazione della Giunta comunale agli enti *per specifiche manifestazioni o iniziative, ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 9, comma 1 bis, viene disposta per il 75% ad esecutività del provvedimento di concessione e il saldo entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto della spesa effettivamente sostenuta. Il rendiconto della manifestazione o dell'iniziativa finanziata deve essere presentato al protocollo dell'ente entro 60 giorni dal termine della manifestazione o dell'iniziativa medesima. In caso di ingiustificato ritardo nella presentazione del predetto rendiconto, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare il*

contributo concesso richiedendo la restituzione delle somme già liquidate. Il Comune si riserva di richiedere all'ente organizzatore copia di documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione che le organizza e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

4. (abrogato).

5. Ai soggetti privati di cui all'articolo 11 può essere erogato un acconto sull'importo concesso, comunque non superiore ai due terzi. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

6. I documenti di cui al presente articolo debbono essere sottoscritti, nelle forme di legge, dal Presidente dell'ente beneficiario del contributo comunale e, dove esista, dal Segretario dell'ente stesso.

7. Sono fatte salve le particolari modalità di erogazione previste dall'art. 27, commi 2 e 3, in materia di attività sportive.

8. (abrogato).

TITOLO IV°

SETTORI DI INTERVENTO

ARTICOLO 16

Individuazione

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norme, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) culto pubblico;
- e) cultura, educazione ed informazione;
- f) sviluppo economico e turistico;
- g) tutela dei valori ambientali;
- h) volontariato per la protezione civile.

2. Per ciascun settore d'intervento la giunta potrà individuare le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

ARTICOLO 17

Assistenza e Sicurezza Sociale

1. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e del Comprensorio della Valle dell'Adige, gli interventi del Comune in materia di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- e) alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
- f) al recupero e alla prevenzione delle tossicodipendenze/ alcoolodipendenze;

g) alla prestazione di forme di collaborazione e di coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale ed amministrativa attivando anche adeguate forme e modalità di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede a sostenere e valorizzare le forme organizzative di volontariato e le istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma 1. L'Amministrazione interviene direttamente in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi di associazioni di cui al comma precedente o delle istituzioni o non siano attivabili competenze di spettanza di altri Enti pubblici.

3. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce per gli scopi individuati nel primo comma.

4. Fermo ancora restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e del Comprensorio della Valle dell'Adige, la Giunta comunale può erogare sussidi e contributi a persone in stato anche contingente di particolare bisogno, previa acquisizione di una relazione delle Assistenti Sociali operanti sul territorio.

5. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano dell'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco - compatibilmente con le disposizioni normative contenute nelle leggi provinciali in materia - nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio di assistenza sociale.

6. Il successivo articolo 23 disciplina in particolare le erogazioni finanziarie a favore della Casa di riposo di Mezzolombardo.

ARTICOLO 18

Attività culturali ed educative

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale;

b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità.

d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valutazione.

2. La concessione dei contributi viene effettuata sulla scorta dei programmi presentati dai richiedenti, tenuto conto della loro rilevanza educativa e culturale e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

3. Le valutazioni di cui al comma precedente sono effettuate dalla Commissione per la promozione della cultura, se costituita.

4. Il successivo articolo 24 disciplina in particolare le erogazioni finanziarie a favore degli istituti scolastici.

ARTICOLO 19

Attività Sportive

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero.

2. Il Comune può concedere alle associazioni sportive, secondo quanto stabilito specificatamente nel titolo V° del presente regolamento, contributi a sostegno dell'attività ordinaria annuale nonché contributi una - tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 2 e 3 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

2 bis. *La Giunta comunale può riconoscere a singoli atleti, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a del presente regolamento, un contributo finanziario per la copertura, totale o parziale, delle spese da sostenersi per le trasferte in occasione di convocazioni nella nazionale italiana per lo svolgimento di manifestazioni sportive. L'atleta deve essere iscritto ad una società sportiva ed essere residente nel Comune di Mezzolombardo. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione richiesta alle persone fisiche dall'articolo 11 del regolamento, salvo la documentazione relativa ai redditi del beneficiario.*

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di

proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzione e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti anche con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni particolari indicate nel Titolo V° del presente regolamento.

ARTICOLO 20

Sviluppo economico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione alle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c) al concorso per manifestazione ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;

2. Il Comune può inoltre assegnare contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale. Per le richieste di contributi annuali da parte di tali soggetti si osserva quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del presente Regolamento.

3. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui ai commi 1 e 2 può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della componente Commissione Provinciale e comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici. Il Comune non assume alcuna

responsabilità verso i terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste nel presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

4. La concessione di contributi una tantum per le finalità di cui al primo comma non può in nessun caso essere superiore al 70% dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

5. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e sviluppo della comunità.

ARTICOLO 21

Tutela di valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ARTICOLO 22

Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.

1. In applicazione delle vigenti disposizioni in materia antincendi, il Consiglio comunale può determinare, in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari a sostegno dell'attività ordinaria del Corpo.

2. Eventuali contributi straordinari, per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti e simili, sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune e sono iscritti nel bilancio stesso in relazione anche alle dotazioni standards previste e finanziate dai piani provinciali di settore. I contributi straordinari sono liquidati con deliberazione della Giunta comunale su presentazione della documentazione di spesa da parte del Comandante.

3. L'ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.

4. Il contributo ordinario è erogato per il *100%*, *nell'anno di competenza, entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo del Corpo da parte del Consiglio comunale.*

5. I contributi straordinari sono erogati, su domanda del Comandante, a seguito di presentazione delle fatture relative ai beni acquistati. E' ammesso peraltro, per particolari fabbisogni di cassa, che l'assessore al bilancio autorizzi anticipazioni sino al 50% dell'importo previsto in bilancio, fermo restando che la definitiva assegnazione dei contributi è accordata a seguito di presentazione delle fatture attestanti l'acquisto dei beni.

ARTICOLO 23

Contributi a favore della Casa di riposo

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 e degli stanziamenti di bilancio, la Giunta comunale può concedere contributi finanziari alla Casa di riposo di Mezzolombardo sia a sostegno dell'attività ordinaria che per iniziative particolari o straordinarie, se di meritevole rilevanza sociale. L'erogazione dei contributi avviene nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 9, 10 e 15 del presente regolamento.

ARTICOLO 24

Contributi a favore degli istituti scolastici

1. Nel caso in cui nel bilancio di previsione del Comune siano inseriti stanziamenti per l'acquisto di attrezzature, mobili o materiale didattico per gli istituti scolastici, i medesimi presentano alla Giunta comunale il relativo programma degli acquisti con i preventivi di spesa.

2. La Giunta comunale può concedere sussidi finanziari agli istituti scolastici a parziale copertura delle spese necessarie dall'organizzazione di iniziative culturali o didattiche.

3. La Giunta effettua le conseguenti valutazioni e provvede ad assegnare i fondi, indicando la spesa ammessa che sarà impegnata e liquidata dal responsabile del procedimento o comunque dal funzionario competente secondo le indicazioni del Piano esecutivo di gestione e in ottemperanza alle norme organizzative interne.

ARTICOLO 25

Interventi straordinari e per iniziative specifiche

1. Qualora sia rappresentata un'esigenza straordinaria o *specific*a, connessa a iniziative e manifestazioni non comprese nei programmi finanziati ai sensi del presente regolamento, la Giunta comunale - sulla base di specifica motivazione dell'interesse generale della comunità

tale da giustificare l'intervento del Comune - può accordare agli organizzatori un contributo straordinario se sussista in bilancio la necessaria disponibilità di mezzi finanziari.

2. La Giunta comunale può concedere contributi straordinari a favore di enti o associazioni per l'esecuzione di lavori migliorativi della sede sociale o di impianti condotti in gestione dai medesimi, sulla base di un preventivo di spesa e, *qualora dovuto, corredato di perizia o progetto firmato da un tecnico abilitato. L'istanza deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente e/o dell'associazione richiedente e deve essere corredata di un cronoprogramma degli interventi e dei relativi pagamenti.*

3. L'erogazione del contributo avviene su presentazione di fabbisogni di cassa fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso. *La richiesta di fabbisogno deve essere comprovato da apposita documentazione consistente in fatture, note, parcelle ecc. pervenute e non ancora pagate o spese già pagate per le quali non è stato ancora richiesto il fabbisogno. Il saldo del 20% sarà erogato a presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un tecnico abilitato, qualora dovuto, e/o della/delle fattura/e relativa/e alle opere eseguite.*

TITOLO V°

PARTICOLARI CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

ARTICOLO 26

Beneficiari

1. Il Comune, per le finalità di cui all'articolo 19 del presente regolamento e ai sensi della normativa provinciale relativa al settore sportivo interviene finanziariamente utilizzando i fondi concessi dalla Provincia Autonoma di Trento a tale titolo, nonché mezzi propri e mezzi provenienti da altre fonti con vincolo di destinazione sportiva.

2. Potranno beneficiare degli interventi comunali enti, comitati e associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico anche privi di personalità giuridica che hanno sede sociale nel Comune e che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c). I soggetti che intendono beneficiare degli interventi dovranno presentare al Comune copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni, per essere iscritte nell'Albo comunale di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 27

Spese di funzionamento e per acquisto attrezzature

1. La determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti per le **spese di funzionamento**, attualmente indicate nell'articolo 12 lett. a) della L.P. 16 luglio 1990 n. 21, è effettuata tenendo conto dell'attività svolta dai soggetti beneficiari nell'anno precedente, con riferimento all'attività promozionale e/o agonistica e in particolare quella svolta dai giovani e a favore di essi, all'organizzazione di manifestazioni sportive o di corsi, agli impegni derivanti dall'eventuale gestione diretta di impianti (riscaldamento, illuminazione, consumo acqua, pulizia, manutenzione ordinaria) per la loro attività sportiva, alla capacità di autofinanziamento e al numero dei partecipanti, alla capacità di promuovere l'attività a livello scolastico, alla pubblicazioni relative all'attività svolta.

2. La spesa ammissibile come sopra determinata dovrà altresì tener conto di eventuali entrate e di altre forme di finanziamento come desunte dal consuntivo finanziario.

3. *Sulla base di idonea relazione e di un preventivo di spesa, la Giunta comunale può ammettere a finanziamento le spese per acquisti, miglioramento e completamento di attrezzature sportive, indicate nell'articolo 12 lett. b) della L.P. 16 luglio 1990 n. 21, in una misura compresa tra il 70% e il 100% della spesa prevista. La relazione deve contenere un cronoprogramma degli acquisti e dei relativi pagamenti.*

3 bis. La Commissione consultiva di cui all'articolo 31 si esprime con proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, *sugli interventi oggetto del presente articolo*, prima della concessione del relativo finanziamento. Il parere può essere richiesto, dal Sindaco o dall'Assessore competente, anche sulle richieste di acquisto miglioramento e completamento delle attrezzature.

ARTICOLO 28

Contributi per impianti

1. Il Comune provvede di norma direttamente alla **costruzione, al miglioramento ed alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi**.

In via eccezionale le associazioni potranno tuttavia chiedere di provvedere direttamente agli interventi, a condizione che la spesa prevista sia inferiore a 50.000 euro. Nel caso di spese per interventi sulle strutture sportive, la domanda dovrà essere accompagnata da una relazione tecnico - illustrativa dei lavori comprendente la quantificazione dei costi e l'indicazione dei tempi di attuazione.

2 bis. *L'entità del finanziamento, da parte del Comune, degli interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive, ai sensi dell'articolo 14 della L.P. 16 luglio 1990 n. 21, è stabilito dalla Giunta comunale in misura compresa tra il 70% e il 100% della spesa prevista.*

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, i beneficiari dovranno presentare i progetti esecutivi delle opere completi delle autorizzazioni di legge corredati di un cronoprogramma dei lavori e/o acquisti e dei rispettivi pagamenti.

3 bis. Sul progetto si esprime con proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, la Commissione consultiva di cui all'articolo 31.

ARTICOLO 29

Modalità e termini

1. I soggetti di cui all'art. 26, comma 2, dovranno presentare domanda di finanziamento per l'attività ordinaria o per l'organizzazione di manifestazioni straordinarie entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 e la relativa istanza va redatta ai sensi degli articoli 9 e 10.

2. Per il finanziamento delle iniziative relative all'acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature sportive fisse e mobili, nonché per la sistemazione e miglioramento di strutture sportive, nei casi indicati nell' articolo 28, la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno e non deve riferirsi ad iniziative o acquisti già attivati.

ARTICOLO 30

Erogazioni

1. I contributi finanziari per le spese di funzionamento e l'attività ordinaria sono erogati con le modalità stabilite dall'articolo 15, comma 2.

2. I contributi previsti per l'acquisto di attrezzature sono erogati a seguito di presentazione delle fatture relative alla spesa ammessa. *E' ammesso peraltro, per particolari fabbisogni di cassa, che l'assessore al bilancio autorizzi l'erogazione di anticipazioni sino al 80% dell'importo previsto in bilancio, fermo restando che l'erogazione del saldo è accordata a seguito di presentazione delle fatture attestanti l'acquisto dei beni.*

3. I contributi relativi agli interventi sulle strutture sportive sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) acconti fino ad un massimo dell'80% del contributo concesso su presentazione di fabbisogni di cassa. La richiesta di fabbisogno deve essere comprovato da apposita documentazione consistente in fatture, note, parcelle ecc. pervenute e non ancora pagate o spese già pagate per le quali non è stato ancora richiesto il fabbisogno.

b) il saldo del 20% a presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un tecnico abilitato, qualora dovuto, e/o della/delle fattura/e relativa/e alle opere eseguite.

ARTICOLO 31

Commissione consultiva per le attività sportive.

1. E' istituita una Commissione comunale consultiva in materia di attività sportive, nominata dalla Giunta comunale sulla base delle designazioni pervenute, composta da::

- il Sindaco o l'Assessore delegato, con funzione di Presidente;
- due rappresentanti del Consiglio comunale, designati dal medesimo anche al di fuori del proprio seno, di cui uno designato dalle minoranze;
- quattro dirigenti designati dalle Società Sportive dilettantistiche operanti nel Comune.

2. La commissione resta in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale che ha designato i propri rappresentanti e, comunque, fino alla nomina della nuova commissione.

3. La Commissione consultiva esprime il proprio parere in ordine all'assegnazione dei finanziamenti per l'attività ordinaria e per gli acquisti nonché altri pareri in materia di attività sportiva, se richiesti. *Sono fatti salvi i pareri obbligatori richiesti ai sensi dell'art. 27 c. 3 bis e dell'art. 28 comma 3 bis.*

aggiornato al 08/01/18